

Al Dirigente Uff. Territoriale IX di Firenze
Dott. Claudio Bacaloni
E p.c. Assessore alla Pubblica Istruzione della Provincia di Firenze
Dott. Giovanni Di Fede
Alle OO.SS.
FLC CGIL Toscana
Cisl Scuola Firenze
Gilda Firenze
Uil Scuola Firenze

Oggetto : ORGANICI DI FATTO A.S. 2011-12- Provincia di Firenze

Il sottoscritto Alessandro Rapezzi, Segretario Generale della FLC CGIL di Firenze

PREMESSO

- che, la FLC Cgil Firenze ha come specifica finalità quella di tutelare gli interessi economici e professionali del personale che opera dalla scuola dell'infanzia all'università;
- che, la scrivente Organizzazione Sindacale, tutela quindi, il personale a tempo determinato ed a tempo indeterminato in servizio presso le istituzioni scolastiche statali;
- che codesto Ufficio ha disatteso le informative sindacali previste dai vigenti contratti di lavoro impedendo di fatto la tutela degli interessi dei lavoratori che la FLC di Firenze rappresenta;
- che non si è ricevuto informazione su come vengono utilizzati i seguenti contingenti di docenti richiesti sull'organico di fatto da codesto ufficio all'USR: 106 docenti di scuola primaria, 71 docenti scuola secondaria di primo grado, 175 docenti di secondaria di secondo grado, per un totale di 354 docenti per tutta la provincia;
- che la mancata informazione impedisce alla scrivente O.S. di comprendere e verificare le richieste accolte e quelle disattese con particolare riferimento alle situazioni di "sofferenza" più volte segnalate;
- che non è stato risposto a nessuno dei quesiti posti nell'incontro del 3 Agosto, preannunciati per fax il giorno 2 agosto, riallegati alla presente;
- che alla scrivente O.S. sono pervenute segnalazioni secondo le quali alcuni Dirigenti Scolastici, su indicazione dell' Ufficio Scolastico Territoriale, sarebbero in procinto di adottare, per il prossimo anno scolastico, provvedimenti di utilizzazione dei docenti titolari su posto comune nella scuola primaria, in possesso del titolo per l'insegnamento della lingua inglese, su tale insegnamento in un numero di classi più elevato rispetto ai docenti che tale titolo non lo possiedono;
- che tale modus operandi sarebbe stato fatto proprio dai Dirigenti Scolastici di alcune istituzioni scolastiche al fine di far fronte all'esigenza di assicurare l'insegnamento della lingua in tutte le classi;

- che, infatti, tale modus operandi, è generato, dall'azzeramento in organico di diritto dei posti per docenti specialisti di lingua inglese per effetto dei tagli illegittimi operati con riferimento all'a.s. prossimo;
- che i suddetti docenti, in quanto specializzati per l'insegnamento della lingua inglese, verrebbero trasformati d'ufficio in docenti "specialisti", contro la propria volontà, modificando di fatto la loro titolarità ed il loro diritto ad operare prevalentemente come docenti di posto comune, ovvero in tutte le discipline ed educazioni previste nella scuola primaria;
- che, infatti, i medesimi in forza di tale competenza, saranno di fatto penalizzati, essendo costretti a prestare servizio su di un numero abnorme di classi rispetto agli altri docenti;
- che, la difficoltà ad assicurare l'insegnamento della lingua inglese in tutte le classi è certamente una delle conseguenze della illegittima riduzione degli organici, ma l'utilizzo dei docenti titolari di posto comune con il titolo per la lingua inglese su molte classi è inaccettabile ed illegittimo;
- che, peraltro, vale la pena rilevare come nel D.I. sugli organici degli ultimi anni, ivi compreso quello in bozza per il 2011-2012 trasmesso con la CM n. 21 del 14 marzo 2011, si legge: *"L'insegnamento della lingua inglese, è impartito in maniera generalizzata obbligatoriamente per un'ora alla settimana nella prima classe, per due ore nella seconda classe e per tre ore alla settimana nelle rimanenti tre classi. Ai sensi dell'art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, l'insegnamento della lingua straniera deve essere impartito dai docenti della classe in possesso dei requisiti richiesti o da altro docente facente parte dell'organico di istituto sempre in possesso di tali requisiti. In tale ottica, i dirigenti scolastici potranno in essere tutti gli accorgimenti organizzativi affinché tutti i docenti in servizio nell'istituzione scolastica, in possesso dei requisiti richiesti, impartiscano l'insegnamento delle lingua straniera in almeno due classi. Solo per le ore di insegnamento di lingua straniera che non sia stato possibile coprire attivando la citata procedura possono essere istituiti posti da assegnare a docenti specialisti, nel limite del contingente regionale. Di regola viene costituito un posto ogni 7 o 8 classi, semprechè per ciascun posto si raggiungano almeno 18 ore di insegnamento."*
- che nella precitata CM si legge testualmente: *"L'insegnamento della lingua inglese è impartito in maniera generalizzata, nell'ambito delle classi loro assegnate, dai docenti in possesso dei requisiti richiesti, per le ore previste dalla normativa vigente (un'ora settimanale nelle classi prime, due ore nella classi seconde, tre ore nelle restanti classi."*
- che nella CM n. 63 del 13 luglio 2011 avente per oggetto; "Adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto", si legge testualmente l'ulteriore precisazione che *"L'insegnamento della lingua inglese è impartito in maniera generalizzata, nell'ambito delle classi loro assegnate **congiuntamente ad altri insegnamenti,**"*
- che dalla lettura di tali disposizioni ministeriali appare evidente come, a differenza del docente che opera solo come *"insegnante specialista"* per l'insegnamento della lingua inglese (di norma su non meno di 7-8 classi e per non meno di 18 ore settimanali), il docente titolare di posto comune in possesso del titolo per insegnare la lingua inglese è tenuto ad operare, per l'insegnamento delle discipline

ed educazioni assegnate ed “**anche**” per la lingua inglese, sullo stesso numero di classi che sono previste per tutti gli altri docenti;

- che alla scrivente O.S. sono pervenute segnalazioni secondo le quali alcuni Dirigenti Scolastici, su indicazione dell’ Ufficio Scolastico Territoriale, avrebbero predisposto cattedre nella scuola secondaria superiori alle 18 ore: tale pratica, che non può essere considerata obbligatoria per il personale, è scorretta perchè altera l'effettiva consistenza dell'organico e danneggia la possibilità di lavoro del personale precario

DIFFIDA

Codesto Ufficio ad effettuare immediata e puntuale informativa su tutti i punti richiesti;

- a non assegnare l'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria fuori dalle norme sopra riportate;
- a non predisporre cattedre nella secondaria superiori alle 18 ore.

SOLLECITA

- a valutare tutti i casi di necessità di organico segnalati in allegato elenco;
- a predisporre idoneo elenco di priorità sul fabbisogno del personale ATA;
- a rappresentare e chiedere con la massima urgenza al Dirigente dell’U.S.R. Toscana tutte le risorse necessarie in termini di posti aggiuntivi rispetto all’organico di fatto assegnato provvisoriamente, al fine di soddisfare le legittime necessità per garantire contestualmente il diritto allo studio e i diritti del personale.

La scrivente si riserva qualsiasi iniziativa legale a tutela delle prerogative sopra riportate.

Firenze, 08.08.2011

Il Segretario della FLC CGIL di Firenze

Alessandro Rapezzi